

## **Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R.**

"Disciplina del patto di stabilita' interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010".  
(B.U. 11 febbraio 2010, n. 6)

Modificato da:

- r. 9/R 2010 (B.U. 1 aprile 2010, n. 13).
- r. 11/R 2010 (B.U. 22 luglio 2010 n. 29)

### Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 77 ter, comma 11, della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), e 7 quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) oltre che dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) - disciplina il Patto di stabilita' interno per gli enti locali piemontesi per l'anno 2010.

### Art. 2. (Enti destinatari)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.
2. Ai fini del comma 1 per i comuni si considera la popolazione residente calcolata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica al 31 dicembre 2008.
3. Le province ed i comuni commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), sono soggetti alle disposizioni previste dal presente regolamento dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 141 del d. lgs. 267/2000.

### Art. 3. (Obiettivi)

1. Gli obiettivi del Patto di stabilita' interno per l'anno 2010, espressi in termini di saldo finanziario di competenza mista ai sensi dell'articolo 77 bis, comma 5, della l. 133/2008, sono determinati, per ciascuna provincia e per ciascun comune, nell'allegato A.
2. Al fine di garantire, contestualmente, il pieno utilizzo della capacita' finanziaria degli enti locali piemontesi ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli obiettivi di cui al comma 1 possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, previo assenso espresso dagli enti interessati in conformita' del proprio ordinamento giuridico. In tal caso la Regione provvede tempestivamente a comunicare agli enti interessati il nuovo obiettivo. Nella ridefinizione degli obiettivi si tiene conto, in via prioritaria, dell'esigenza di riallocazione delle risorse in ragione della dimensione territoriale dei servizi pubblici erogati dagli enti locali e degli indirizzi della programmazione regionale strategica.

3. Il bilancio di previsione delle province e dei comuni soggetti al Patto di stabilita' interno e' approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il Patto medesimo. A tal fine, i predetti enti sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del Patto. Le province ed i comuni adeguano i propri documenti contabili entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Regione, dei nuovi obiettivi ai sensi del comma 2.

4. Nel caso di modifica degli obiettivi ai sensi del comma 2, la Regione garantisce, comunque, il rispetto dell'obiettivo aggregato del comparto degli enti locali piemontesi, quale risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11, della l. 133/2008. *I=>* La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'applicazione dell'articolo 7 quater, commi 1, lettere a) e b), e 3, della l. 33/2009, adattando le regole ed i vincoli ivi previsti alla diversita' delle situazioni finanziarie degli enti locali piemontesi. Con le stesse modalita' procede, altresì, ad adattare al contesto regionale ogni altra disposizione statale che incida sulla disciplina del Patto di stabilita' interno degli enti locali. *<=I*

5. La Regione rettifica, anche d'ufficio, gli obiettivi di cui al comma 1 laddove cio' sia necessario per adeguarne la misura ai dati comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### Art. 4 (Incentivi e sanzioni)

*II=>* 1. Agli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, in senso peggiorativo, è riconosciuta, a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo agli anni successivi al 2010, una premialità garantita dalla Regione e ripartita secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

2. Agli enti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere un maggior punteggio nei bandi per la concessione di finanziamenti specifici.

3. Gli enti il cui obiettivo è modificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, in senso migliorativo, garantiscono il rientro secondo un profilo temporale definito dalla Regione previa consultazione con gli enti stessi.

4. Le sanzioni previste dalla normativa statale si applicano a tutti gli enti locali che non hanno conseguito l'obiettivo assegnato, individuato sia ai sensi del comma 1 che dell'articolo 3, commi 2 e 5, anche nel caso in cui sia stato rispettato l'obiettivo regionale aggregato del comparto.

5. Agli enti che registrano a fine esercizio un saldo migliore dell'obiettivo ad essi assegnato ai sensi dell'articolo 3 può essere comminata una penalità a valere sugli obiettivi del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 modulata in ragione dell'entità della differenza fra i due predetti valori. La penalità non è applicata laddove tale differenza sia inferiore ad una soglia definita in sede di disciplina regionale del Patto di stabilità interno per l'anno 2011, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ovvero, nelle more della costituzione di quest'ultimo, della Conferenza Regione-Autonomie locali, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. *<=II*

Art. 5. (Monitoraggio)

- III=>* 1. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2010 le province ed i comuni soggetti al Patto di stabilità interno trasmettono trimestralmente, entro trenta giorni dal termine del periodo di riferimento, alla struttura regionale competente in materia, le informazioni dettagliate secondo il prospetto di cui al comma 2, utilizzando il sistema web appositamente predisposto. Le province ed i comuni di cui all'articolo 2, comma 3, comunicano tempestivamente la propria situazione di commissariamento.
2. I prospetti e le modalità tecniche per l'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Le informazioni previste dal comma 1 sono messe a disposizione dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).
4. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di monitoraggio e certificazione previste dalla normativa statale. *<=III*

Art. 6. (Urgenza)

1. Il presente regolamento e' dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Data a Torino, addi' 8 febbraio 2010

Mercedes Bresso

---

*I=>* Sostituito dall'art. 1 del regolamento 9/2010

*II=>* Sostituito dall'art. 1 del regolamento 11/2010

*III=>* Sostituito dall'art. 2 del regolamento 11/2010

Allegato A.

(Art. 3)

ENTE OBIETTIVO 2010 (in migliaia di euro)

COMUNI			
ACQUI TERME	-78	CAVOUR	119
ALBA	160	CENTALLO	155
ALESSANDRIA	-376	CERANO	592
ALMESE	657	CEVA	213
ALPIGNANO	201	CHERASCO	-18
ARONA	452	CHIERI	2.821
ARQUATA SCRIVIA	160	CHIVASSO	-1.661
ASTI	-101	CIRIE'	-4
AVIGLIANA	-11	COLLEGNO	491
BAGNOLO PIEMONTE	163	COSSATO	-19
BARGE	-3	COSTIGLIOLE D'ASTI	76
BEINASCO	2.236	CRESCENTINO	364
BELLINZAGO NOVARESE	960	CUMIANA	377
BIELLA	477	CUNEO	-95
BORGARO TORINESE	687	CUORGNE'	113
BORGO SAN DALMAZZO	-31	DOMODOSSOLA	142
BORGOMANERO	609	DRONERO	39
BORGOSIA	-2	DRUENTO	151
BOVES	0	FAVRIA	484
BRA	-77	FOSSANO	-71
BRANDIZZO	861	GALLIATE	-37
BRUINO	852	GASSINO TORINESE	1.677
BUSCA	-13	GATTINARA	-4
BUSSOLENO	-5	GIAVENO	1.336
BUTTIGLIERA ALTA	160	GOZZANO	-2
CALUSO	794	GRAVELLONA TOCE	284
CAMBIANO	-4	GRUGLIASCO	-104
CAMERI	960	IVREA	3.204
CANALE	-28	LA LOGGIA	951
CANDELO	-1	LANZO TORINESE	491
CANDIOLO	35	LEINI	3.273
CANELLI	-18	LUSERNA SAN GIOVANNI	202
CANNOBIO	-6	MONCALIERI	1.476
CARAGLIO	0	MONDOVI'	-19
CARIGNANO	-20	MONTANARO	15
CARMAGNOLA	-49	NICHELINO	1.102
CASALE MONFERRATO	3.596	NIZZA MONFERRATO	-3
CASELLE TORINESE	-75	NOLE	-271
CASTELLAMONTE	-9	NONE	331
CASTELLETTO TICINO	287	NOVARA	-123
CASTELNUOVO SCRIVIA	519	NOVI LIGURE	-26
CASTIGLIONE TORINESE	833	OLEGGIO	-645
CAVALLERMAGGIORE	-26	OMEGNA	-1
		ORBASSANO	-21
		OVADA	-2

PEVERAGNO	27	TRECCATE	-49
PIANEZZA	-2	TRINO	-18
PINEROLO	2.243	TRIVERO	-19
PINO TORINESE	-13	TROFARELLO	1.095
PIOSSASCO	-3	VALENZA	-17
POIRINO	397	VARALLO	252
RACCONIGI	158	VENARIA	2.710
RIVALTA DI TORINO	77	VERBANIA	154
RIVAROLO CANAVESE	306	VERCELLI	-122
RIVOLI	-32	VERZUOLO	232
ROMENTINO	-8	VIGLIANO BIELLESE	-3
SALUZZO	-34	VIGONE	-9
SAN BENIGNO CANAVESE	-12	VILLADOSSOLA	-16
SAN DAMIANO D'ASTI	986	VILLANOVA D'ASTI	-25
SAN MAURIZIO CANAVESE	202	VILLANOVA MONDOVI'	-9
SAN MAURO TORINESE	186	VINOVO	764
SANTENA	396	VOLPIANO	161
SANTHIA'	53	VOLVERA	-25
SAVIGLIANO	-37	PROVINCE	
SERRAVALLE SCRIVIA	-24	ALESSANDRIA	-4.984
SERRAVALLE SESIA	-8	ASTI	1.173
SETTIMO TORINESE	545	BIELLA	-1.352
SOMMARIVA DEL BOSCO	151	CUNEO	-910
STRAMBINO	-8	NOVARA	-166
STRESA	-48	TORINO	-537
SUSA	895	VERBANO-CUSIO-OSSOLA-	3.612
TORINO	-9.944	VERCELLI	-1.335
TORTONA	-22		

---